



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6234

Seduta del 04/04/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

FAVOREVOLE VOLONTÀ D'INTESA STATO – REGIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE DEFINITIVA DEL DEPOSITO DI G.P.L., SITO IN COMUNE DI RHO (MI), A FAVORE DI RHODENGAS S.R.L.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367: “Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui”;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420: “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico nazionale, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e in particolare l'articolo 1, comma 56 di riordino del settore energetico;

VISTO l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 che ha sottoposto a regime autorizzativo le seguenti fattispecie di impianti:

- l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo V “Bonifica siti contaminati” della Parte Quarta;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

DATO ATTO che, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riferimento all'art. 57 che modifica le disposizioni di legge di cui ai commi da 55 a 56 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l'articolo 57, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

PRESO ATTO che l'articolo 57, comma 2, attribuisce la competenza in merito alle autorizzazioni relative agli impianti strategici al Ministero dello Sviluppo economico, che provvede d'intesa con la Regione interessata;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83";

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge n. 134/2012, che riguarda le modalità di acquisizione dell'intesa da parte del Ministero dello Sviluppo economico con le Regioni interessate;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture energetiche del 13 agosto 2012, protocollo n. 0016268, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Articolo 57- Disposizioni per le infrastrutture strategiche";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35, nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 57 della stessa legge, il Ministero della Transizione Ecologica svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 04 febbraio 2019 inviata al Ministero dello Sviluppo Economico con la quale Rhodengas S.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione definitiva del proprio deposito di oli minerali, del quale è titolare in forza del D.M. n° 7018/96 del 15 gennaio 1997;

PRESO ATTO che il progetto di dismissione definitiva del deposito di oli minerali presentato da Rhodengas S.r.l. concerne la dismissione dell'intero parco serbatoi, costituito da n° 3 serbatoi tumulati contenenti G.PL. da m³ 930 ciascuno, per una capacità complessiva di stoccaggio pari a m³ 2.790;

DATO ATTO che la Rhodengas S.r.l. ha comunicato che i serbatoi dismessi saranno trasferiti nel deposito di G.P.L. sito a Terranova de' Passerini (LO) della ditta Sovegas S.p.A. ed ha inoltre fatto presente che tutte le linee ed i serbatoi sono vuoti e bonificati, essendo cessate fin dall'anno 2011 le operazioni di travaso e stoccaggio, con il sedime del deposito che è stata oggetto di caratterizzazione ambientale;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della presentazione della suddetta istanza, ha avviato il procedimento autorizzativo unico, di cui agli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici, indicando contestualmente in data 3 luglio 2020, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando le Amministrazioni e gli Enti interessati indirizzo ad esaminare il progetto per l'espressione del parere di competenza;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare, dall'art. 103, laddove indica tempi e modi per la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e che fissa il termine per la sospensione degli stessi alla data del 15 aprile 2020, successivamente prorogata con D.L. 8 aprile 2020 n. 23, art. 37, al 15 maggio 2020; il Ministero della Transizione Ecologica, in osservanza dei termini stabiliti dai citati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreti, ha quindi provveduto al riavvio della normale attività dei procedimenti amministrativi;

DATO ATTO che il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso a Regione Lombardia con nota in data 06/10/2021, in atti regionali protocollo T1.2021.0094551 del 07/10/2021, gli atti relativi al procedimento e la relativa documentazione tecnica allegata all'istanza presentata da Rhodengas S.r.l., con un successivo completamento della stessa documentazione tecnico-amministrativa in data 25/02/2022, in atti regionali protocollo T1.2022.0016997 in data 01/03/2022;

DATO ATTO che ARPA Lombardia, con nota in data 30/10/2019 ha trasmesso agli Enti interessati il proprio parere tecnico comunicando di avere effettuato dei sopralluoghi in sito, durante i quali prendeva visione dello stato dei luoghi e provvedeva contestualmente al prelievo, in contraddittorio con la Parte, di n° 5 campioni della matrice suolo insaturo rispettivamente in data 24/07/2019 limitatamente all'area serbatoi esterni "tumulati" e in data 01/08/2019 relativamente al locale officina, in particolare su tutti campioni prelevati, sono stati ricercati in sede analitica i seguenti parametri: Metalli (Cd, Cr tot., Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn), C≤12, C>12;

PRESO ATTO che ARPA Lombardia ha comunicato nel suddetto parere che i rapporti di prova, trasmessi dalla propria Sede Laboratoristica di Parabiago, rispettivamente in data 14/08/2019 e 11/09/2019 hanno confermato, limitatamente ai campioni analizzati e ai parametri ricercati, in accordo con le risultanze analitiche di parte, il rispetto sia delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per "Siti ad uso commerciale e industriale" (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B), sia quelle previste per "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A);

PRESO ATTO che ARPA Lombardia nel proprio parere tecnico ha fatto presente che le suddette valutazioni tecniche, elaborate su richiesta dello stesso Comune di Rho, hanno riguardato la sola Area serbatoi "tumulati" ed il Locale Officina, senza entrare nel merito di pregresse indagini eseguite nel sito in esame nell'anno 2008, non essendo noto quali eventuali attività di potenziale pericolo possano aver modificato lo stato qualitativo del suolo e sottosuolo allora indagato dalla stessa Agenzia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che ARPA Lombardia, in riferimento al Regolamento d'Igiene e/o a Regolamenti edilizi comunali, ha rimandato al Comune di Rho la valutazione riguardo alla necessità di effettuare un'indagine ambientale estesa a tutto il sito, una volta dismesse tutte le strutture e preventivamente alla destinazione d'uso a parcheggio, al fine di verificare e/o confermare l'assenza di passività ambientali, anche in relazione ad un'eventuale presenza di materiale di riporto da indagare, in accordo ai recenti disposti normativi di cui alla L. 98/2013;

CONSIDERATO che Il Comune di Rho con nota protocollo n. 0019143 del 23/03/2022, ha evidenziato come gli esiti degli accertamenti analitici contenuti nelle note di ARPA Lombardia del 18/02/2009, riferiti alle indagini ambientali, effettuate in sito da ARPA Lombardia nell'ottobre 2008, avessero attestato la non contaminazione dell'area indagata per siti ad uso commerciale ed industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06, così come le ulteriori attività in campo ARPA, eseguite in data 24/07/2019 e 01/08/2019, hanno confermato, limitatamente ai campioni analizzati e ai parametri ricercati, le risultanze analitiche di parte, nonché il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) previste sia per i "Siti ad uso commerciale e industriale", sia per i "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale";

CONSIDERATO che nella suddetta nota il Comune di Rho, nel segnalare quanto dichiarato da Rhodengas S.r.l. riguardo al fatto che, al termine delle indagini eseguite nel 2008, l'operatività del deposito fosse cessata e tutte le operazioni trasferite in altro sito del Gruppo con il deposito in oggetto sempre presidiato, con la presenza fissa di un custode, pur in assenza di qualsiasi attività fino al 2018, ha preso atto che non sussistono passività ambientali nei punti indagati dell'area in esame e ha comunicato la chiusura del relativo procedimento amministrativo, ai sensi della vigente normativa in materia;

PRESO ATTO che il Comune di Rho ha, infine, fatto presente che dovranno essere tempestivamente segnalate agli Enti competenti eventuali situazioni di potenziale rischio di contaminazione del suolo che si dovessero rilevare nel corso delle attività di riutilizzo dell'area in esame;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Accise - Energie ed Alcoli, in relazione all'istanza di Rhodengas S.r.l., volta ad ottenere l'autorizzazione alla dismissione definitiva del deposito di GPL in oggetto, ha comunicato, acquisite le valutazioni tecniche espresse dalla DT I – Lombardia, con nota, protocollo 331764/RU del 25/09/2020, il proprio parere favorevole in merito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'accoglimento della richiesta di Rhodengas S.r.l.;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza di dismissione del deposito di oli minerali di Rhodengas S.r.l., sito nel Comune di Rho (MI) si è conclusa con una valutazione positiva in ordine agli adempimenti ambientali e di sicurezza;

VISTA la determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990, del Responsabile del procedimento, di cui alla nota, protocollo n. 0014676 in data 11/05/2021, acquisita agli atti regionali con protocollo T1.2021.0094551 del 07/10/2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, Divisione IV - Sicurezza approvvigionamenti, ha chiesto l'intesa della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione conclusiva il Ministero della Transizione Ecologica, visto il decorso delle tempistiche previste per l'espressione del parere di competenza da parte dei soggetti coinvolti, ha ritenuto acquisito, ai sensi dell'art.14-bis, comma 4, della L. n. 241/90, come modificata dal D.Lgs. n.127/2016 e ss.mm.ii., l'assenso di coloro che non hanno espresso il proprio parere nell'ambito della Conferenza di Servizi e ha considerato, quindi, conclusa l'istruttoria procedimentale per la sussistenza dei presupposti necessari, ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, previa acquisizione di atto di intesa della Regione Lombardia;

RILEVATO che la fattispecie del procedimento amministrativo di che trattasi è ricompresa nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1, della legge n. 35/2012 ed è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con Regione Lombardia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 della medesima legge;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita, delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona, nonché del parere favorevole del Ministero della Transizione Ecologica, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento e la competenza all'adozione del provvedimento finale, si ritiene di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2, della legge n. 35/2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle Regioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che al Capo II detta disposizioni concernenti anche il Ministero della Transizione Ecologica con relativi funzioni e compiti attribuiti, in particolare, dall'articolo 2, comma 2, lettera d, con le modificazioni introdotte al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardanti, altresì, gli obiettivi e le linee di politica energetica e mineraria nazionale, nonché i provvedimenti ad essi inerenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter1701.258 “Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico” del vigente PRS;

RICHIAMATI altresì la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse,

1. di esprimere favorevole volontà a che il Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, Divisione IV - Sicurezza approvvigionamenti, rilasci a Rhodengas S.r.l., con sede legale in Via Borromeo, 28 - 20017 Rho (MI) - Codice fiscale e Partita IVA 08378300159, alla dismissione definitiva del deposito di G.P.L., con capacità complessiva autorizzata pari a m3 2.790, sito nel Comune di Rho, con la seguente prescrizione:
 - la Società concessionaria dovrà tempestivamente segnalare agli Enti competenti eventuali situazioni di potenziale rischio di contaminazione del suolo che si dovessero rilevare nel corso delle attività di riutilizzo dell'area in esame;
2. di disporre che Rhodengas S.r.l. esegua i lavori, in conformità al progetto presentato e si attenga a tutte disposizioni citate in premessa, nonché agli obblighi previsti dalle normative in materia ambientale, di sicurezza e di igiene del lavoro;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, al Comune di Rho (MI) e ad ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge